



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.8

OGGETTO:

Tassa Rifiuti (TARI) Approvazione Tariffe 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **dieci** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 18 del 17.03.2020 e D.S. n. 9 del 06.04.2020, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA in modalità di videoconferenza di PRIMA convocazione, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. SICILIANO Concetta	Presidente	Sì
3. ROMANO Paolo	Consigliere	Sì
4. GHIO Roberto	Consigliere	Sì
5. FOGLIATO Rosella	Consigliere	Sì
6. MAGGIO Francesco	Consigliere	Sì
7. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Consigliere	Sì
8. POLLONE Lidia	Consigliere	Sì
9. BARBINI Cristian	Consigliere	Sì
10. PERRONE Alessia	Consigliere	Sì
11. LE DONNE Giovanni	Consigliere	Sì
12. NOBILE Alessia	Consigliere	Sì
13. ZACCARIA Arianna	Consigliere	Sì
14. D'ANGELO Domenico	Consigliere	Sì
15. GRAGLIA Daniele	Consigliere	Sì
16. ARNAUDO Enrico	Consigliere	Sì
17. SALERNO Angelo	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		17
Totale Assenti:		0

Assiste all'adunanza in videoconferenza il Segretario Generale **FASANO dott.ssa Laura**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti in videoconferenza, **SICILIANO Concetta** nella sua qualità di **Presidente Del Consiglio**, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **Tassa Rifiuti (TARI) Approvazione Tariffe 2021.**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n.147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il decreto legge 116/2020 in materia di rifiuti. Il recente recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha portato infatti ad una revisione strutturale del Codice dell'Ambiente del 2006 (Decreto Legislativo 152/2006 e smi) sotto vari aspetti. L'obiettivo è ridurre l'impatto ambientale dei prodotti attualmente sul mercato ed incentivare la produzione di articoli dal ciclo di vita più lungo e sostenibile;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"; il predetto termine è stato in seguito prorogato con decreto del Ministero dell'Interno 13/01/2021, al 31/03/2021;*

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Santena è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio (o dai soggetti gestori del servizio);

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, res ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e successive modificazioni ed integrazioni;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Visto in particolare l'art. 3 del citato regolamento comunale,

- il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*tariffa con il metodo normalizzato*)

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto, inoltre l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, **allegato "A"** alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate, inoltre, le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 14 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso: *“apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”*;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel presente atto, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- a) **prima rata: 30/06/2021;**
- b) **seconda rata: 30/11/2021;**

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2021.

Visto l'art. 15 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità:

*“Il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, **ovvero tramite la piattaforma di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 82/2005 (PagoPA)**. Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il Comune provvederà all'invio di modelli di pagamento precompilati. Ai sensi dell'art. 1 c. 166 della Legge 296/2006, nei modelli di pagamento gli importi da versare dovranno essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”*.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;
- **risoluzione ADER n. 5** del 18 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da inserire nei **modelli F24 ed F24Ep** per corrispondere il tributo scorporato.

Richiamate le seguenti deliberazioni:

-la deliberazione del C.C. n. 6 del 10/03/2021, avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento Consortile della Tassa sui rifiuti (TARI);

-la deliberazione del C.C. n. 7 del 10/03/2021, avente ad oggetto l'approvazione/presa d'atto del piano Finanziario TARI anno 2021- Servizio di gestione Integrata del ciclo rifiuti;

Dato atto che:

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2021, redatto nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che il vigente Regolamento attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra quota fissa e variabile (art. 31 comma 3);
- determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità locale, i coefficienti K_a e K_b (art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1);
- determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti K_c (art. 34, comma 5);
- stabilire il numero minimo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile, per le utenze domestiche e non domestiche (art. 32, comma 9 e art. 34, comma 9);
- determinare la percentuale di acconto dell'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all'ultimo anno conguagliato;
- determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio, (art.31 comma 2);
- fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi (art.39, comma 3);

Si determinano:

- i coefficienti K_a e K_c entro i limiti fissati dalle tavole 1A e 3A del D.P.R. 158/1999 e s. m. e i. con la metodologia indicata nelle tabelle allegate;
- le tariffe 2021 per la TARI e al netto di IVA e del Tributo provinciale ambientale, determinando i coefficienti K_a , K_b per le utenze domestiche, K_c per le utenze non domestiche e fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi, come da tabelle che seguono:

UTENZE DOMESTICHE

CATEGORIA	DESCRIZIONE	ANNO 2021		
		COEFFICIENTE K_a	COEFFICIENTE K_b	TARIFFA FISSA



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

				[€/m ²]
1	Nucleo familiare con 1 componente	0,80	1,00	0,628
2	Nucleo familiare con 2 componenti	0,94	1,50	0,738
3	Nucleo familiare con 3 componenti	1,05	1,71	0,824
4	Nucleo familiare con 4 componenti	1,14	2,23	0,895
5	Nucleo familiare con 5 componenti	1,23	2,39	0,965
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	1,30	2,39	1,020

CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE 2021 [€/lit/svuotamento]
Tariffa €/lit/svuotamento	0,105
Peso specifico Kg/l	0,176724
Tariffa €/Kg	0,594
Tariffa €/lit/svuotamento riduzione compostaggio	0,077
Peso specifico Kg/l	0,176724
Tariffa €/Kg	0,436
Numero minimo svuotamenti	5
Svuotamenti stimati	16.997

SERVIZIO SFALCI E POTATURE



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

SERVIZIO	TARIFFA UNITARIA 2021 [€/litro]
Conferimento sfalci e potature	0,164

UTENZE NON DOMESTICHE

Il metodo di quantificazione dei coefficienti Kc è articolato nelle seguenti fasi:

- 1) Determinazione delle volumetrie svuotate di rifiuto non recuperabile per ciascuna delle 30 categorie di utenze non domestiche
- 2) Trasformazione delle volumetrie svuotate in kg di rifiuto non recuperabile prodotto per ciascuna delle 30 categorie di utenze non domestiche, attraverso il peso specifico medio rilevato
- 3) Determinazione del Kc per ciascuna delle 30 categorie di utenze non domestiche tramite il rapporto tra i kg prodotti ed i metri quadri complessivi soggetti a TARI di ogni categoria
- 4) Determinazione, da parte del Comune, di tre fasce di Kc non recuperabile con differente comportamento rispetto alla produzione di rifiuto non recuperabile. Nel caso del Comune di Santena, tali fasce sono:
 - a. Fascia A (virtuosi): Kc non recuperabile compreso tra 0 e 3
 - b. Fascia B (medi): Kc non recuperabile compreso tra 3 e 15
 - c. Fascia C (non virtuosi): Kc non recuperabile maggiore di 15
- 5) Attribuzione delle 30 categorie di utenze non domestiche alla relativa fascia (virtuosi, medi, non virtuosi)
- 6) Stima del coefficiente Kc alla singola categoria di utenza domestica sulla base del seguente schema:
 - a. Fascia A (virtuosi): attribuzione del Kc in fascia vicina al valore minimo
 - b. Fascia B (medi): attribuzione del Kc in fascia vicina al valore medio
 - c. Fascia C (non virtuosi): attribuzione del Kc in fascia vicina al valore massimo



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

In seguito all'analisi di questi dati, coerentemente con quantità indicate al punto 6), si sono attribuiti i seguenti valori di coefficienti Kc:

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Kc	TARIFFA FISSA €/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,400	0,983
2	Cinematografi e teatri	0,000	0,000
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,510	1,253
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,820	2,015
5	Stabilimenti balneari	0,000	0,000
6	Esposizioni, autosaloni	0,340	0,835
7	Alberghi con ristorante	1,420	3,489
8	Alberghi senza ristorante	1,015	2,494
9	Case di cura e di riposo	1,250	3,071
10	Ospedali	1,070	2,629
11	Uffici, agenzie e studi professionali	1,070	2,629
12	Banche ed istituti di credito	0,580	1,425
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,990	2,432
14	Edicole, farmacie, tabaccai, pluri licenze	1,200	2,948
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,600	1,474
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,090	2,678
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista	1,350	3,317
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	0,820	2,015
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,250	3,071
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,500	1,228



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	1,351
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,820	11,842
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,850	11,916
24	Bar, caffè, pasticcerie	5,125	12,592
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,390	5,872
26	Pluri licenze alimentari e/o miste	1,540	3,784
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,240	7,960
28	Ipermercati di generi misti	2,020	4,963
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,210	12,800
30	Discoteche, night club	1,200	2,948

CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE 2021 €/lit/svuotamento
Tariffa €/l/sv.	0,095
Peso specifico Kg/l	0,176724
Tariffa €/Kg	0,538
Tariffa €/l/sv. (IPAB)	0,057
Peso specifico Kg/l	0,176724
Tariffa €/kg	0,323
Numero minimo svuotamenti	4
Svuotamenti stimati	3,870



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE 2021* €/lit
Carta	0,485
Vetro	0,663
Organico	2,475



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Visto lo Statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio nonché il decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali) in particolare l'articolo 42;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Acquisito al riguardo il parere della Commissione competente, ai sensi del comma 2 dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio comunale;

Richiamato il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio comunale, nonché l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s. m. i.;

Tutto ciò premesso si propone affinché il Consiglio Comunale;

DELIBERI

1. **Di dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
3. **Di confermare la ripartizione del** costo totale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, così come nel 2020, nel modo seguente:

55,50 % utenze domestiche

44,50 % utenze non domestiche

4. **Di stabilire** che i costi, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, confluiscono secondo la seguente ripartizione rispettivamente nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa:

utenze domestiche 60,00% quota fissa 40,00% quota variabile

utenze non domestiche 65,00% quota fissa 35,00% quota variabile



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

5. **Di approvare, per l'anno 2021**, le tariffe per la Gestione dei Rifiuti Urbani, determinate dai coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche, Kc per le utenze non domestiche e la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi, come da tabelle che seguono:

UTENZE DOMESTICHE

CATEGORIA	DESCRIZIONE	ANNO 2021		TARIFFA FISSA [€/m ²]
		COEFFICIENTE Ka	COEFFICIENTE Kb	
1	Nucleo familiare con 1 componente	0,80	1,00	0,628
2	Nucleo familiare con 2 componenti	0,94	1,50	0,738
3	Nucleo familiare con 3 componenti	1,05	1,71	0,824
4	Nucleo familiare con 4 componenti	1,14	2,23	0,895
5	Nucleo familiare con 5 componenti	1,23	2,39	0,965
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	1,30	2,39	1,020

CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE 2021 [€/lit/svuotamento]
Tariffa €/lit/svuotamento	0,105
Peso specifico Kg/l	0,176724
Tariffa €/Kg	0,594
Tariffa €/lit/svuotamento riduzione compostaggio	0,077
Peso specifico Kg/l	0,176724
Tariffa €/Kg	0,436
Numero minimo svuotamenti	5
Svuotamenti stimati	16.997

SERVIZIO SFALCI E POTATURE



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

SERVIZIO	TARIFFA UNITARIA 2021 [€/litro]
Conferimento sfalci e potature	0,164

UTENZE NON DOMESTICHE

Il metodo di quantificazione dei coefficienti Kc è articolato nelle seguenti fasi:

- 1) Determinazione delle volumetrie svuotate di rifiuto non recuperabile per ciascuna delle 30 categorie di utenze non domestiche
- 2) Trasformazione delle volumetrie svuotate in kg di rifiuto non recuperabile prodotto per ciascuna delle 30 categorie di utenze non domestiche, attraverso il peso specifico medio rilevato
- 3) Determinazione del Kc per ciascuna delle 30 categorie di utenze non domestiche tramite il rapporto tra i kg prodotti ed i metri quadri complessivi soggetti a TARI di ogni categoria
- 4) Determinazione, da parte del Comune, di tre fasce di Kc non recuperabile con differente comportamento rispetto alla produzione di rifiuto non recuperabile. Nel caso del Comune di Santena, tali fasce sono:
 - a. Fascia A (virtuosi): Kc non recuperabile compreso tra 0 e 3
 - b. Fascia B (medi): Kc non recuperabile compreso tra 3 e 15
 - c. Fascia C (non virtuosi): Kc non recuperabile maggiore di 15
- 5) Attribuzione delle 30 categorie di utenze non domestiche alla relativa fascia (virtuosi, medi, non virtuosi)
- 6) Stima del coefficiente Kc alla singola categoria di utenza domestica sulla base del seguente schema:
 - a. Fascia A (virtuosi): attribuzione del Kc in fascia vicina al valore minimo



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- b. Fascia B (medi): attribuzione del Kc in fascia vicina al valore medio
- c. Fascia C (non virtuosi): attribuzione del Kc in fascia vicina al valore massimo

In seguito all'analisi di questi dati, coerentemente con quantità indicate al punto 6), si sono attribuiti i seguenti valori di coefficienti Kc:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Kc	TARIFFA FISSA €/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,400	0,983
2	Cinematografi e teatri	0,000	0,000
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,510	1,253
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,820	2,015
5	Stabilimenti balneari	0,000	0,000
6	Esposizioni, autosaloni	0,340	0,835
7	Alberghi con ristorante	1,420	3,489
8	Alberghi senza ristorante	1,015	2,494
9	Case di cura e di riposo	1,250	3,071
10	Ospedali	1,070	2,629
11	Uffici, agenzie e studi professionali	1,070	2,629
12	Banche ed istituti di	0,580	1,425
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,990	2,432
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,200	2,948
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,600	1,474
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,090	2,678
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista	1,350	3,317
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	0,820	2,015
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,250	3,071
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,500	1,228
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	1,351



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,820	11,842
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,850	11,916
24	Bar, caffè, pasticcerie	5,125	12,592
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,390	5,872
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	3,784
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,240	7,960
28	Ipermercati di generi misti	2,020	4,963
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,210	12,800
30	Discoteche, night club	1,200	2,948

CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE 2021 €/lit/svuotamento
Tariffa €/l/sv.	0,095
Peso specifico Kg/l	0,176724
Tariffa €/Kg	0,538
Tariffa €/l/sv. (IPAB)	0,057
Peso specifico Kg/l	0,176724
Tariffa €/kg	0,323
Numero minimo svuotamenti	4
Svuotamenti stimati	3,870
CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE 2021* €/lit
Carta	0,485
Vetro	0,663
Organico	2,475



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

6. **Di prevedere** che la percentuale di riduzione della tariffa, limitatamente alla quota variabile e per le sole utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o degli sfalci e delle potature con la formazione di compost, sia pari al 27,00% (ventisette).
7. **Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
8. **Di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
9. **Di dare atto che** la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 14 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso: *“apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”*;
10. **Di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
 - a. **prima rata: 30/06/2021;**
 - b. **seconda rata: 30/11/2021;**

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2021;

11. **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
12. **Di dare atto** che il Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241/90 – Capo II – è il Dirigente dell'Area Amministrativa e Tecnica avv. Guglielmo LO PRESTI.
13. **Di dare atto che** la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s. m. i. per consentire adozione dei provvedimenti conseguenti.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'adozione di provvedimenti conseguenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la illustrazione del Consigliere Ugo Cosimo Trimboli.

Ascoltato l'intervento del Consigliere Enrico Arnaudo.

Udita in seguito la risposta del Sindaco Ugo Baldi.

Ascoltati successivamente gli interventi dei Consiglieri Domenico D'Angelo ed Angelo Salerno.

Ascoltata la dichiarazione di voto contrario su tutta la TARI da parte del Consigliere Angelo Salerno.

Ascoltato l'intervento conclusivo del Sindaco Ugo Baldi e in seguito, il secondo intervento del Consigliere Domenico D'Angelo.

Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti;

Preso atto che il Consiglio si svolge in modalità di video conferenza, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e il D.S. n. 9 del 6.4.2020;

Acquisiti:

- in data 24/2/2021 il parere della Commissione competente per i Servizi Tecnici e del Territorio, ai sensi dell'art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;

Effettuata la votazione in forma palese, in modalità di video conferenza, per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti: 17

Assenti: 0

Astenuti: 0

Contrari: 4 (Graglia, Zaccaria, D'Angelo, Salerno)

Favorevoli: 13

Constatato l'esito della votazione

DELIBERA

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti: 17

Assenti: 0

Astenuti: 0

Contrari: 4 (Graglia, Zaccaria, D'Angelo, Salerno)

Favorevoli: 13

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'adozione di provvedimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
SICILIANO Concetta

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.